



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice DE PIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2017

Introduzione dell’articolo 434-*bis* del codice penale in materia di crollo di edifici scolastici

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge ha come obiettivo quello di inserire un nuovo articolo all'interno del codice penale che preveda, in modo specifico, le sanzioni per il crollo di edifici scolastici e il riconoscimento delle relative responsabilità, nell'esigenza di arginare l'allarmante fenomeno di strutture scolastiche non in linea con la normativa antisismica, in riferimento soprattutto agli adeguamenti di natura strutturale. L'articolo 434 del codice penale è intitolato «Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi» e prevede la pena della reclusione per chiunque commetta un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione con relativa messa in pericolo della pubblica incolumità. Crediamo sia opportuno, però, anche alla luce di una recente sentenza della Corte di cassazione, prevedere un articolo appositamente dedicato alla sicurezza degli edifici scolastici e alle relative responsabilità in caso di crollo degli stessi; perché in effetti non esiste una legge specifica sul punto e il fatto che la stessa Corte di cassazione sia intervenuta sull'argomento dimostra quanto vi sia il bisogno di fare chiarezza e dare certezze maggiori in merito. L'edilizia scolastica nel nostro Paese, non a caso, rappresenta una vera e propria emergenza nazionale perché lo stato e la qualità degli edifici scolastici lasciano alquanto a desiderare. Le competenze in materia di edilizia scolastica fanno capo agli enti locali che devono operare per la riqualificazione del patrimonio anche attraverso il contributo di finanziamenti da parte dello Stato. Negli ultimi anni questo trasferimento di risorse è stato particolarmente esiguo e assolutamente insufficiente rispetto ai reali bisogni, bisogni tra l'altro neanche precisamente quantificabili finché

non sarà terminato il censimento di tutti gli edifici, soltanto iniziato. Oggi più che mai, soprattutto a causa delle strazianti tragedie degli ultimi tempi, occorre superare l'approccio di intervenire prevalentemente sui casi di emergenza per arrivare ad una programmazione degli interventi e della manutenzione ordinaria e straordinaria, prevenendo anche un piano di riqualificazione per la messa in sicurezza, la bonifica e la sostenibilità degli edifici.

Oltre il 60 per cento degli edifici scolastici italiani è stato costruito prima del 1976 e spesso necessita di interventi di manutenzione straordinari e urgenti (43,8 per cento). Inoltre risulta alquanto carente rispetto alle norme di sicurezza, mancando spesso l'adeguamento alla normativa sismica.

Oltre il 41 per cento degli edifici scolastici (pari a 15.055) si trova in zona sismica 1 e 2, cioè a rischio di terremoti fortissimi o forti; il 43 per cento di questi risale a prima del 1976 e cioè prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica; solo il 12,3 per cento delle scuole presenti in queste aree risulta progettato o adeguato successivamente alle tecniche di costruzione antisismica. Analizzando le linee di finanziamento degli ultimi quattro anni è possibile notare che solo il 3,5 per cento degli interventi ha riguardato l'adeguamento sismico delle aree a rischio con una tempistica tale da permettere il raggiungimento dell'obiettivo sicurezza in quelle aree solo tra 113 anni!

Tutto ciò dimostra quanto sia necessario mettere nero su bianco un sistema di assegnazione di responsabilità, a livello penale, affinché lo Stato e i suoi enti locali procedano verso una più ampia sensibilizzazione

del problema. Perché se è vero che l'attuale legge Lorenzin sancisce l'obbligatorietà dei vaccini per poter frequentare la scuola (a favore della pubblica incolumità) allora a maggior ragione gli alunni di ogni ordine e grado dovrebbero poter frequentare delle scuole completamente sicure dal punto di vista strutturale pena la loro completa chiusura.

«Le scuole insicure devono essere chiuse su iniziativa degli insegnanti responsabili della sicurezza» a dirlo è la Cassazione nelle motivazioni di conferma delle sei condanne per il crollo del liceo Darwin di Rivoli nel quale il 22 novembre 2008 perse la vita un diciassettenne e altri sedici ragazzi rimasero feriti. Nella sentenza n. 12223 la Suprema Corte commenta «Le scuole che non offrono un adeguato livello di sicurezza per l'incolumità degli allievi e del personale che ci lavora devono essere chiuse su iniziativa degli insegnanti che hanno accettato di ricoprire il ruolo di responsabili della sicurezza e prevenzione e che agiscono su delega del Preside e non possono rimanere inerti di fronte a criticità foriere di pericoli». A loro spetta anche il compito, preliminare, di fare una ricognizione dello stato della struttura e dei rischi, ispezionando ogni locale dell'edificio, compresi i solai e i locali tecnici. È pacifico che il liceo Darwin - scrive la Cassazione - dipendesse per gli interventi strutturali e di manutenzione dalla provincia, mentre *datore di lavoro* era da intendersi l'istituzione scolastica, soggetto che non possiede poteri decisionali e di spesa. Non può pertanto dubitarsi della posizione di garanzia dei funzionari della provincia cui gravava l'obbligo degli interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio. Ciò tuttavia - proseguono i supremi giudici - non comporta che la scuola resti esente da responsabilità anche nel caso in cui abbia richiesto all'ente locale idonei interventi strutturali e di manutenzione poi non attuati, in-

combendo comunque al datore di lavoro l'adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, quali *in primis* l'individuazione dei rischi esistenti e ove non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza, con l'interruzione delle attività. Spiegano inoltre i giudici della Quarta sezione penale che la conferma alle loro parole si trova nel decreto ministeriale n. 382 del 1998 e nella circolare n. 119 del 1999 che prevede l'obbligo per l'istituzione scolastica di adottare ogni misura idonea in caso di pregiudizio per l'incolumità dell'utenza.

Da qui la considerazione di introdurre un nuovo articolo all'interno del codice penale, il 434-*bis*, che dovrebbe prevedere, innanzi tutto, la responsabilità dei funzionari degli enti locali preposti in caso di mancato adempimento degli obblighi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici quando da tale omissione deriva un pericolo per la pubblica incolumità. La pena dovrà essere maggiore, poi, nel caso in cui si verifichi il crollo di un edificio scolastico con danni strutturali preesistenti che potevano essere accertati e comunque di edifici non consoni rispetto alla normativa vigente in materia. Alla pena della reclusione saranno soggetti anche i dirigenti scolastici, considerati come i veri e propri datori di lavoro, che in caso di danni strutturali gravi ed edifici non consoni alla normativa italiana di prevenzione del rischio sismico non abbiano provveduto ad interrompere le attività scolastiche mettendo in pericolo la pubblica incolumità. Per quanto riguarda il professore responsabile del servizio di prevenzione e protezione verrà previsto, invece, un concorso in colpa con il dirigente scolastico soltanto nel momento in cui il crollo della costruzione si verifichi e si accerti la sua mancata segnalazione dei fattori di rischio che avrebbe dovuto segnalare in relazione alla sua funzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 434-bis. - (*Crollo di edifici scolastici*) – Il funzionario dell'ente locale preposto che non adempie agli obblighi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da quattro a tredici anni se ne deriva un crollo o un disastro.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il dirigente scolastico che ove non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza, non disponga l'interruzione dell'attività scolastica.

È punito in concorso con il dirigente scolastico il professore responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta una mancata segnalazione dei fattori di rischio abbia causato il crollo della costruzione».